

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA
DEI PASSI CARRABILI

(approvato con delibera del C.d.A. n. 38 del 04.02.2008)

INDICE

Capo I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 fonti legislative;
- art. 2 definizioni;
- art. 3 competenze nell'ambito degli agglomerati;
- art. 4 tipi di strade di competenza;

Capo II DISCIPLINA PASSI CARRAI - DOMANDA- OBBLIGHI –TARIFFE – COSTI E SANZIONI- RISCOSSIONI COATTIVE

- art. 5 accessi in generale;
- art. 6 tipologie di passi carrai;
- art. 7 ubicazione dei passi carrai;
- art. 8 dimensione passi carrabili;
- art. 9 dissuasori di sosta;
- art. 10 passi carrai abusivi/usi impropri;

Capo III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- art.11 accessi nelle strade consortili (passi carrai)
- art.12 requisiti cartello del passo carraio e rilascio autorizzazione;
- art. 13 situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti;
- art. 14 opere per le quali è necessaria l'autorizzazione – soggetti abilitati a richiederla;
- art. 15 titolarità dell'autorizzazione;
- art. 16 durata delle autorizzazioni;
- art. 17 costi;
- art. 18 obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- art. 19 passi carrabili temporanei;
- art. 20 prescrizioni per la costruzione e manutenzione degli accessi;
- art. 21 sanzioni;
- art. 22 casi in cui può essere negata l'autorizzazione;
- art. 23 decadenza ed estinzione dell'autorizzazione;
- art. 24 diritti di istruttoria;

Capo IV DISCIPLINA TARIFFA

- Art.25 istituzione ed oggetto della tariffa di autorizzazione;
- art. 26 criteri per la determinazione della tariffa;
- art. 27 tariffe;
- art. 28 versamento del canone;
- art. 29 riscossione coattiva del canone e rimborsi;
- art. 30 sanzioni per mancato pagamento;

* * *

CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

Fonti legislative

Il presente regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- a) codice della strada D.Lvo 30/04/1992 n. 285 e succ. mod.;
- b) regolamento del codice della strada DPR 16/12/1992 n. 495;
- c) le norme tecniche di attuazione del PRT consortile;
- d) regolamento dei suoli consortili Delibera Commissariale n. 146 del 07.07.1997;

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per "**Suoli consortili**" gli spazi e le aree ricomprese entro il PRT del Consorzio, siano esse già di proprietà dell'ente che in corso di espropriazione o soggette a vincolo, nonché quelli occupati da strade consortili di lottizzazione e loro pertinenze, raccordi ferroviari in uso o dismessi, opere di varia natura ecc., sulle quali il Consorzio medesimo a suo insindacabile giudizio, può concedere autorizzazioni e determinare i relativi canoni. Per quanto concerne le aree già cedute dal Consorzio o pertinenze di unità abitative ricadenti in ambito consortile, l'eventuale servitù di passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento qualora vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del legittimo proprietario.

-per "**Tariffa**" il corrispettivo dovuto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, (di seguito denominato Consorzio) per la concessione di passi carrai, nonché l'importo dovuto per l'autorizzazione all'installazione di chioschi, tende fisse o retrattili di carattere stabile, condotte idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi di combustibile punti luce o altri impianti la sede stradale e le proprie pertinenze, quest'ultimi disciplinati da altro regolamento.

Circa gli atti di cui all'art. 2) dovranno essere preliminarmente esaminati dall'Ufficio Tecnico consortile per verificare la regolarità della concessione e/o autorizzazione, o che ci siano interferenze con diritti, proprietà private o assegnazioni definitive o in itinere, nonché per accertare che ricorrano le condizioni di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

-per "**autorizzazioni**" l'atto amministrativo mediante il quale il Consorzio autorizza il passo carraio a norma dell'art. 22 del codice della Strada, e le altre prescrizioni sopra elencate.

- per "**Regolamento**" il presente atto con il quale si provvede a disciplinare tutte le occupazioni, ma nello specifico le occupazioni dei passi carrai e le corrispondenti tariffe.

- per "**Passo Carraio**" l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempi negozi e uffici.

ART. 3

Competenza nell'ambito degli agglomerati

Per i terreni ed i tratti di strada consortile situati sia all'interno degli agglomerati di PRT sia all'esterno di essi, se di proprietà in termini di autorizzazioni, nonché di riscossione dei relativi canoni, la competenza è del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (come da art. 22 del C. d. S.).

ART. 4

Tipi di strade di competenza

Tutte le strade ricadenti e non, entro i limiti del PRT del Consorzio, o strade di collegamento tra strade statali rientrano nel presente Regolamento sono da esso disciplinate.

Sono escluse le strade statali, provinciali o comunali intersecanti il territorio del P.R.T. consortile, nell'ambito delle quali eventuali interventi devono essere, in ogni caso, preventivamente sottoposti a nulla osta consortile.

CAPO II DISCIPLINA PASSI CARRAI-DOMANDA-OBBLIGHI-TARIFFE-COSTI-SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 5

Accessi in generale

Come già definito sopra e nell'art. 44 del regolamento del c.d.s. e 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada pubblica (nella fattispecie strada consortile);
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata alla strada di uso pubblico (nella fattispecie strada consortile).

Tutti gli accessi dovranno essere conformi ai progetti approvati e depositati presso il Consorzio ed in linea con il Codice della Strada.

ART. 6

Tipologie di passi carrai

I passi carrabili sono di tre tipi: a raso, leggero, pesante.

- a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quello della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.
- b) Leggero: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni, la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quella del marciapiede.
- c) Pesante: è realizzato come quello leggero con la differenza che la pavimentazione è in materiale diverso da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART. 7

Ubicazione dei passi carrai

I passi carrai hanno un'ubicazione tale da:

- a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso in uscita dal passo carrabile;
- c) in caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada a parcheggio privato ad uso pubblico.

ART. 8

Dimensione dei passi carrabili

I passi carrai devono avere le seguenti caratteristiche (art. 46 del regolamento del codice della strada):

- 1) la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 metri;
- 2) la distanza dal più vicino passo carrabile non è inferiore a 5 metri;
- 3) la distanza dal passo carrabile dall'intersezione stradale più vicina, non è inferiore a 12 metri; e in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- 4) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- 5) il cancello deve essere arretrato dal filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo d'ingresso al di fuori del flusso veicolare, o diversamente vi devono essere aperture automatiche;
- 6) la recinzione deve essere provvista di raccordi obliqui.
- 7) qualora l'accesso alla proprietà sia destinato anche a traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- 8) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste sopra deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.
- 9) nel caso in cui non sia possibile arretrare gli accessi, gli eventuali cancelli devono essere dotati di sistemi di apertura automatica. E' consentito derogare all'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- 10) é consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tal caso devono disporsi idonee segnalazioni.

ART. 9

Dissuasori di sosta

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

- a) dissuasori fisici della sosta nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- 1) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 2) sulla sede stradale in linea con alberi, pali ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tale caso, essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione
- b) segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta, solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

ART. 10

Passi carrai abusivi/uso improprio

Sono abusivi i passi carrai senza l'autorizzazione.

Sono altresì considerati abusivi i passi carrai realizzati in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione, e qualora non rispettino le norme del codice della strada.

CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.11

Accessi nelle strade consortili (passi carrabili)

Chiunque intende aprire, nel territorio consortile spazi ed aree per realizzare e regolarizzare passi carrabili deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo consortile che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione.

La domanda va redatta su appositi modelli predisposti dal Consorzio che deve contenere a pena di decadenza:

- a) se il richiedente é persona fisica od impresa individuale, l'indicazione delle generalità della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;
- b) se il richiedente é diverso da quello indicato alla precedente lettera a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, (P.Iva), nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si intende occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
- d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante od Amministratore anche di fatto;
- g) alla domanda va allegato un estratto planimetrico catastale in carta semplice (normalmente reperibile fotocopiando i propri documenti di proprietà) raffigurante il numero di mappale di dove si trova la soglia di ciascun passo carrabile. Nell'allegato catastale va evidenziata la soglia di ogni accesso e indicata con una freccia la direzione d'ingresso.

Le domande in difetto di requisiti previsti verranno respinte, fatte salve le eventuali integrazioni richieste, da produrre entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del Consorzio della mancanza dei requisiti;

ART. 12

Requisiti cartello del passo carraio e rilascio autorizzazione

Il passo carraio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione consortile, viene individuato con l'apposito cartello di divieto di sosta (art. 120 del regolamento del Codice della Strada) e con l'indicazione del numero di autorizzazione.

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono trasmesse dall'ufficio protocollo del Consorzio all'ufficio competente e per conoscenza l'autorizzazione rilasciata anche al Comando di Polizia Municipale locale.

L'atto di autorizzazione costituisce titolo che legittima il passo carraio che deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) l'obbligo di osservare quanto prescritto nel regolamento e nel codice della strada;

la scelta tra i vari tipi di passi carrabile, descritti al precedente art. 6 è effettuata dall'ufficio competente del Consorzio secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. Il Consorzio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a proprie cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.

Qualora la realizzazione del passo carrabile richiede l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile, viene rilasciata dall'uff. tecnico del Consorzio sulla base del progetto presentato dai proprietari o dall'avente diritto e nel rispetto delle fonti normative citate nell'art. 1).

Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengono eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni su richiesta dell'interessato.

In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

Viene rilasciato un solo cartello per ogni accesso i richiedenti con più di un accesso riferito alla stessa unità residenziale o produttiva possono fare una unica richiesta.

ART. 13

Situazioni dove non esiste l'autorizzazione e requisiti

Ove non esiste tale autorizzazione la posizione nei confronti del Consorzio deve essere regolarizzata, compilando un apposito modulo predisposto dal Consorzio.

Comunque il passo carraio deve sempre rispondere ai seguenti requisiti e a quanto prescritto nell'art. 8:

- a) deve essere distante almeno 12 mt. dalla intersezione e in ogni caso ben visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità consentita dalla strada medesima;
- b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) qualora l'accesso alle proprietà sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto previsto dal punto 3) deve essere realizzato in modo da favorire una immissione rapida dei veicoli nella proprietà stessa. L'eventuale cancello a protezione della proprietà dovrà essere quindi arretrato rispetto alla sede stradale, allo scopo di consentire la momentanea sosta del veicolo fuori dalla carreggiata, in attesa che venga azionata l'apertura dell'ingresso.

- e) Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive, non sia possibile arretrare gli accessi, si possono autorizzare sistemi di apertura automatica dei cancelli o serrande poste a delimitazione degli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento o dai sistemi alternativi appena descritti nel caso in cui l'immissione laterale avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato tali cioè da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
- f) E' consentita altresì l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere comunque osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui sopra. In ogni caso si deve disporre idonea segnalazione di pericolo allorquando non è possibile osservare le distanze dall'intersezione.

ART. 14

Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione
Soggetti abilitati a richiederla

1) chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade consortili ai fondi laterali, siano essi sede di attività industriali o commerciali nonché di fabbricati di civile abitazione, attraversare o percorrere le strade medesime o i suoli con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o comunque

ART. 15

Titolarità dell'autorizzazione

L'autorizzazione in valore legale è rilasciata a titolo strettamente personale a norma di quanto previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada per cui non è consentita la cessione ad altri unitamente al cartello avente numerazione progressiva, pari al numero di autorizzazione;
Chi intende succedere a qualunque titolo al titolare dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Consorzio che, in caso di accoglimento emette un nuovo atto di autorizzazione senza modificare la numerazione.

ART. 16

Durata delle autorizzazioni

La Concessione è di natura permanente;

Il Consorzio, può revocare in qualsiasi momento per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale o delle sopravvenute norme regolamentari.

ART. 17

Costi

Per il ritiro del segnale e dell'autorizzazione, l'interessato, ricevuto l'avviso, potrà recarsi presso l'ufficio consortile, e dovrà corrispondere i diritti d'istruttoria determinati in base alla delibera 116 del 08.03.01 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti in ogni caso al rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento.

Il titolare del titolo oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto stesso di autorizzazione, ha altresì l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti di polizia municipale o del Consorzio, l'atto che autorizza il passo carraio;
- b) di rispettare quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente regolamento;
- c) di esporre il cartello indicante il numero di autorizzazione.

ART. 19

Passi carrabili temporanei

Possono essere aperti accessi provvisori, per situazioni di carattere temporaneo (cantieri ...).

I passi carrai provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativi.

ART. 20

Prescrizioni per la costruzione e manutenzione degli accessi

Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Sono inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cure e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dal Consorzio e sotto la sorveglianza dello stesso.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche i proprietari delle strade adeguano i medesimi alle nuove quote.

Nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere indicato che sia dato preavviso all'Ufficio Tecnico del Consorzio almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori.

Prima della scadenza del termine pattuito, l'interessato dovrà presentare istanza motivata diretta ad ottenere la proroga dei lavori per un massimo di sei mesi.

Il provvedimento di proroga dovrà contenere il termine di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, sia i funzionari incaricati dell'Ufficio Tecnico consortile che la polizia municipale devono avere sempre libero accesso al cantiere sia per controllare che vengano osservate le condizioni contenute nella concessione, sia per fornire eventuali disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Il cantiere dovrà essere dotato di adeguata segnalazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento ed in esecuzione del Codice della Strada:

le opere da seguire non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze ed eventuali danneggiamenti o manomissioni impongono a carico del titolare dell'autorizzazione il ripristino dei luoghi allo stato originario e con l'utilizzo di materiali adeguati.

La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze interessate ai lavori è sempre a carico dell'utente per l'intera durata dell'autorizzazione.

L'ufficio tecnico consortile può prescrivere l'esecuzione di opere integrative necessarie nell'interesse del transito e della proprietà stradale.

L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione con l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le prescrizioni del codice della strada. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi, animali o cose, durante l'esecuzione dei lavori e durante le successive operazioni di manutenzione delle opere.

In caso di inadempimento le spese verranno addebitate al concessionario con le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. 43/88.

ART.21

Sanzioni

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento del Consorzio ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Consorzio applica le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22 comma 11 e 12 del C. della Strada (D. Lgs 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 22

Casi in cui può essere negata l'autorizzazione

L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse e comunque in tutti i casi in cui la realizzazione rechi serio intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

L'autorizzazione non è rilasciata se la domanda risulti incompleta ed entro il termine concesso non è stata completata, se è errata o priva degli allegati richiesti.

ART. 23

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione decade dal diritto concessogli:

- a) qualora non rispetta l'art. 6) e le condizioni imposte con l'atto di autorizzazione ovvero non rispetti le norme stabilite dalla Legge o dai regolamenti;
- b) per uso improprio o diverso dal titolo, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- c) qualora non assolve all'obbligo di pagamento dei canoni.

ART. 24

Diritti di istruttoria

E' istituito il diritto di istruttoria ai sensi della delibera n. 116 dell'08.03.01 alla voce (autorizzazioni di qualsiasi genere) e successive modifiche ed integrazioni. La tariffa è soggetta all'aumento Istat.

CAPO IV DISCIPLINA TARIFFA

ART. 25

Istituzione ed oggetto della tariffa di autorizzazione

L'apertura di un passo carrabile costituisce presupposto per il pagamento di una tariffa da corrispondere semestralmente al Consorzio.

ART. 26

Criteri per la determinazione della tariffa

Il canone per il passo carrabile è commisurato alla superficie occupata ed è espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Ai fini della determinazione del canone le aree facenti parte del Consorzio sono classificate in due categorie:

1^a categoria vi rientra il patrimonio compreso negli agglomerati di Pescara, Sambuceto, Chieti, Brecciarola, Manoppello, Ortona, Miglianico, Francavilla;

2^a categoria vi rientra il patrimonio compreso negli agglomerati di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino.

L'Amministrazione Consortile determina per ogni singola richiesta la concessione e i relativi canoni dovuti.

ART. 27

Tariffe

La tariffa per la prima categoria, ossia l'agglomerato di Chieti Scalo, Sambuceto, Pescara, Brecciarola, Manoppello, Ortona e Miglianico è fissata ad **€. 20,00/ml**

Mentre per la seconda categoria, ossia l'agglomerato di Alanno, Città S. Angelo, Tocco da Casauria e Loreto Aprutino è fissata ad **€. 15,00/ml**

La tariffa è soggetta all'aumento ISTAT. Il Consorzio può variare l'importo stabilito con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione ed applicato dall'anno solare successivo.

ART. 28

Versamento del canone

Il pagamento del canone viene effettuato semestralmente al Consorzio.

Il versamento va effettuato su apposito conto corrente bancario comunicato dal Consorzio.

ART. 29

Riscossione coattiva del canone e rimborsi

In caso di mancato pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi l'invio dell'invito al pagamento, il Consorzio invierà un sollecito di pagamento, nel quale saranno indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli interessi legali, le spese di notifica.

In mancanza di pagamento entro il termine indicato, si effettuerà la riscossione coattiva.

ART. 30

Sanzioni per mancato pagamento

Per l'omesso o insufficiente versamento del canone relativo al passo carrai, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.

Per il tardivo versamento rispetto alla scadenza stabilita si applica una sanzione amministrativa pecuniaria così modulata:

fino a 30 giorni	sanzione del 10%
da 31 a 60 giorni	sanzione del 20%
da 61 a 90 giorni	sanzione del 50%

Si applicano le sanzioni di cui sopra nei casi di occupazioni abusive e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione non si applicano gli interessi moratori.

Qualora l'utente provveda a regolarizzare spontaneamente la sua posizione debitoria, mediante la domanda di adesione, per le occupazioni intervenute anche in anni precedenti, versando l'importo del canone, si fa luogo all'applicazione di sanzioni pecuniaria pari al cento per cento del canone dovuto salvo il recupero triennale del canone stesso oltre l'anno in corso.

Successivamente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

* * *